REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 364
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

A lista d'inoltro

Udine, data del protocollo

Circolare n. 1 R/EL

TRASMISSIONE VIA PEC

Si precisa che, per comodità di lettura, per la tornata elettorale 2023 le circolari avranno un'unica numerazione progressiva e conterranno l'indicazione R se si riferiscono alle elezioni regionali, C se si riferiscono alle elezioni comunali, RC se si riferiscono ad adempimenti comuni. Tutte le circolari sono reperibili sul portale delle autonomie locali.

***

oggetto: Elezioni regionali e comunali 2023. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

PREMESSA

In vista delle prossime elezioni regionali e comunali che si terranno nei giorni di **domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023**, come da Deliberazione della Giunta regionale n. 66/2023, si ritiene opportuno, a fini collaborativi, richiamare l'attenzione sulle problematiche concernenti la c.d. comunicazione istituzionale.

Si ricorda che, a partire dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale non conforme ai principi dell'indispensabilità e dell'impersonalità.

DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

L'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, avente ad oggetto "*Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione*", recita:

"*1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*".

Tale disposizione è diretta ad evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle Amministrazioni in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati. Inoltre, in applicazione del principio di imparzialità nell'agire amministrativo stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, si è voluto impedire il

Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Di Martino – Tel.: 0432 555 364
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Ottavia Mondolo – Tel.: 0432 555 520

consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei soggetti politici uscenti, derivante dalla maggiore visibilità di cui questi dispongono rispetto agli altri candidati.

DECORRENZA DEL DIVIETO

Per quanto riguarda la decorrenza del divieto, per le elezioni regionali e comunali la "data di convocazione" dei comizi elettorali coincide con la data di pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, con il quale è dato avviso agli elettori della data delle elezioni. Tale pubblicazione deve essere effettuata **il 45° giorno antecedente la votazione, ovvero giovedì 16 febbraio 2023.**

SOGGETTI DESTINATARI

Per quanto riguarda i soggetti destinatari, il dato testuale **"tutte le amministrazioni"** va riferito essenzialmente agli organi che rappresentano le singole amministrazioni.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 20/2005, ha precisato che **"l'espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale"** e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine non debbono comunque essere utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE RIENTRANTI NEL DIVIETO

Si ritiene di dover precisare che, nonostante la quasi totalità delle norme contenute nella legge 28/2000 siano volte esclusivamente a regolamentare la comunicazione politica tramite i *mass media*, ciò non significa che il divieto di comunicazione istituzionale abbia simile ed analoga limitazione; infatti il tenore letterale della norma si riferisce espressamente alla "attività di comunicazione", a prescindere dal mezzo utilizzato, sino a ricomprendervi i siti *web* o pagine *social* degli Enti.

Tuttavia, la norma continua a fare espressamente salva la comunicazione pubblica indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; se ne deduce, quindi, che l'obiettivo del legislatore non è quello dell'azzeramento della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche nel periodo precedente le elezioni, bensì quello, cui si è già fatto cenno, di ridurre ogni forma di propaganda surrettizia.

Ne consegue che il divieto risulta riferito alla comunicazione concepita come mezzo di promozione dell'immagine dell'ente o dei protagonisti della competizione elettorale, **restando salva la comunicazione necessaria a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e che rispetti i già richiamati principi dell'indispensabilità e dell'impersonalità.**

SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 28/2000, in caso di accertata violazione delle disposizioni recate dalla legge stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa. La mancata ottemperanza all'ordine

dall'Autorità comporta, a sua volta, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Le segnalazioni delle eventuali violazioni possono essere formalmente trasmesse al CORECOM FVG secondo le modalità indicate nei regolamenti di attuazione della *par condicio* emanati dall'Agcom in occasione dei singoli appuntamenti elettorali; i relativi atti, gli eventuali supporti e le conseguenti proposte sono trasmessi dal CORECOM FVG all'Autorità, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Le sanzioni sopra indicate esauriscono ogni conseguenza pregiudizievole nel procedimento elettorale in corso.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al CORECOM FVG all'indirizzo: *corecom@regione.fvg.it.*

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni al voto

Presidenza della Regione

Direzione generale

Segreteria generale del Consiglio regionale

Corecom FVG

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:

Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)